

Nel caso dunque che la surrogazione fosse ammessa nella persona di un giovane che non abbia peranco concorso alla leva, e che il medesimo fosse conseguentemente chiamato, la surrogazione sarebbe di pien diritto risolta; il surrogato, percepito il corrispettivo per il servizio da prestare o già prestato nella guardia nazionale mobile, andrebbe ascritto all'esercito stanziale; il surrogante non sarebbe più costretto a presentarlo.

A questo caso non provvede il successivo articolo 12, e perciò la guardia nazionale perderebbe così un uomo nella bassa forza.

A fronte di pareri troppo difficili, non ammetto che la parola *cambio* sia sinonimo di *surrogazione*. Tutte le leggi, compresa quella della leva, hanno la loro terminologia onde esprimere i proprii concetti con esattezza. Secondo la legge sul reclutamento, il *cambio* è il contratto di sostituzione che si fa tra un iscritto ed un altro, nel quale il primo, estratto un numero più elevato, lo cede ad un secondo, e così entrambi corrono la sorte dei numeri scambiati.

Io propongo perciò che, invece di *cambio* e di *surroghe*, si dica *surrogazioni*.

Parmi che l'alinea prenderebbe una dizione più accettabile, qualora si abbreviasse al punto di dire che i Consigli di ricognizione sono i soli giudici dell'idoneità dei surrogati, aggiungendo anche, se si vuole, che le loro decisioni saranno sempre senza appello. Ed allora il luogo più appropriato per l'innesto di tale dichiarazione sarebbe all'articolo 15.

Proporrei quindi che quest'articolo fosse così redatto:

« Sarà ammessa la surrogazione tra il milite designato a far parte di un battaglione di guardia mobile ed un cittadino il quale abbia soddisfatto all'obbligo di leva, non conti più di 40 anni d'età, e riunisca tutte le condizioni per essere accettato qual surrogato ordinario nell'esercito stanziale.

« La surrogazione dovrà aver luogo innanzi ai rispettivi Consigli di circondario dei quali tratta l'articolo 13. Essi Consigli sono i soli giudici dell'idoneità del surrogato. »

**PRESIDENTE.** Il deputato Fenzi ha facoltà di parlare.

**FENZI, relatore.** La Commissione non crederebbe opportuno di accettare questa nuova redazione.

Io credo, in primo luogo, che la redazione della Commissione sia più chiara e migliore di quella che viene proposta dall'onorevole Monti.

In secondo luogo, rispetto alla parola *cambio*, la quale probabilmente nelle antiche provincie non è usata, in molte parti d'Italia ed in Toscana si dice abitualmente invece di *surrogazione*.

**MONTI.** Era solamente per tenere una locuzione più uniforme.

**PRESIDENTE.** Non interrompa.

**FENZI, relatore.** Appunto mi dicono che anche nelle provincie meridionali ed in Sicilia per *cambio* s'intende *surrogato*.

Quanto alle difficoltà che ha addotte l'onorevole Monti relativamente al verbo *surrogare*, ne ho già parlato rispondendo all'onorevole Cadolini.

**MONTI.** (Pronunzia altre parole)

**PRESIDENTE.** Non interrompa, altrimenti facciamo una conversazione.

Se uno dice una parola, e l'altro ne risponde un'altra, sarà una conversazione, e non più una discussione.

**FENZI, relatore.** Risposto in questo modo alle obiezioni principali che mi è sembrato udire dall'onorevole Monti, dico che la redazione della Commissione ci sembra migliore di quella che egli ha proposta.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti l'emendamento proposto dal deputato Monti, di cui hanno intesa la lettura.

(Non è approvato.)

Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

**SALARIS.** Io non farò che una semplice osservazione al primo alinea dell'articolo 11.

Dal confronto di questa disposizione con quella contenuta nell'articolo 12 sarà facile dedurre che, o la facoltà di surrogare è una illusione, o fra questi due articoli havvi una contraddizione.

Al milite designato a far parte di un battaglione di guardia mobile si concede di poter presentare un surrogato, il quale alla sua volta potrebbe esser designato anch'egli a far parte della stessa guardia mobile. Egli è evidente che una simile surrogazione sarebbe veramente illusoria, anzi pregiudiziale; perchè un individuo, dopo aver pagato il prezzo della surrogazione, si troverebbe nel caso di pagare il prezzo d'una seconda surrogazione, oppure di assumere il servizio cui è chiamato il primo surrogato.

In vero, la legge sul reclutamento militare per le surrogazioni esige molti requisiti, fra quali non ultimo si è quello che il surrogato sia in condizione da non poter essere chiamato sotto le armi per conto proprio, o per aver già soddisfatto all'obbligo della leva, o per essere esente dalla medesima; giacchè potrebbe un esente rinunciare all'esenzione che la legge gli accorda.

Ma negli articoli 11 e 12 di questa legge non si richiede questo necessario requisito; quindi si accorda e non s'accorda la facoltà di surrogare; poichè, ben esaminata la cosa, può dirsi piuttosto che sia concessa solamente la facoltà di cambiare il posto ne' ruoli, in guisa che alla designazione d'uno risponda un altro, ma e l'uno e l'altro rimanendo tenuti al servizio.

Salvo dunque che non si voglia escludere la vera surrogazione, io credo che sarà necessario dire all'articolo 11:

« Il milite designato a far parte di un battaglione di guardia mobile potrà farsi surrogare da un altro cittadino, il quale abbia l'età non minore di anni 18, nè maggiore di 40, e sia in condizione da non esser chiamato a tale servizio per conto proprio. »

In forza di questo emendamento si renderà una verità il beneficio della surrogazione, e si restringerà il numero di coloro che possono presentarsi in surrogazione dei chiamati.

Infatti non potrebbero più surrogare il milite designato coloro che potessero anch'essi essere posteriormente chiamati, ma o coloro che per esenzione non sono iscritti nei ruoli, o coloro che non possono essere iscritti che per espressa loro volontà.

Credo necessario per queste ragioni l'enunciato emendamento.

**PRESIDENTE.** Scusi, quest'emendamento è già stato respinto; è l'emendamento del deputato Monti.

**SALARIS.** Non è lo stesso.

**PRESIDENTE.** L'ho qui sott'occhi; è precisamente lo stesso. Esso è così concepito:

« Sarà ammessa la surrogazione tra il milite designato, » ecc. (Vedi sopra)

La Camera non ha ammesso l'emendamento. Quindi io non posso lasciar discutere ancora su questo punto.

**SALARIS.** È vero che l'emendamento del deputato Monti viene ad inchiudersi in quello che io propongo, ma non è lo stesso; perchè io non posso ammettere che si dica nell'articolo 11: « purchè il surrogato abbia soddisfatto a quest'obbligo